

# **TI\_GERICHTE 52.2020.472 vom 9. September 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2020.472](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.472)

FR: TI\_GERICHTE 52.2020.472 du 9 septembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 52.2020.472 del 9 settembre 2020

## **Regeste**

Revoca di 8 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione (elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida in concorso con altre infrazioni)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). L'audizione testimoniale della vicina danneggiata, sollecitata dall'insorgente, non appare infatti idonea ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza. 2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C\_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C\_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C\_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

## **E. 2**

lett. b LCStr. Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata occorre tenere in debito conto che l'infrazione è stata commessa in concorso con altri reati (guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'incidente). Neppure può essere trascurato che l'insorgente si è reso colpevole dell'illecito stradale a distanza di meno di sei mesi dalla scadenza della precedente revoca pronunciata nei suoi confronti in forza dell'art. 16 b LCStr. Nel commisurare esattamente il periodo di revoca secondo i criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca gioca infatti un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita con maggiore severità di una nuova infrazione commessa al limite del periodo di prova (cfr. STF 1C\_366/2011 del 20 luglio 2012 consid. 3.5 che conferma la STA 52.2011.202 del 1° luglio 2011 consid. 3.4; cfr. Mizel, op. cit., pag. 543). Invano il ricorrente si prevale infine di un'asserita sua assoluta necessità professionale di condurre un veicolo a motore, ritenuto come la giurisprudenza riconosca tale esigenza con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti di professione, conducenti di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 128 II 285 consid. 2.4, 123 II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 del 28 marzo 2018 consid. 3.2 e rif.). Ora, in concreto è evidente che l'insorgente, impiegato postale addetto alla distribuzione, non ha un'assoluta necessità di condurre un veicolo. Anzitutto, perché non è escluso che egli possa svolgere la sua attività di recapito - se non a bordo dei veicoli a tre ruote in uso a La Posta, che apparentemente hanno una velocità massima superiore a 50 km/h (cfr. dichiarazione del 5 ottobre 2020 del suo superiore \_\_\_\_\_, sub doc. D) - mediante un ciclomotore in suo uso della categoria M (velocità massima per loro costruzione di 30 km/h e cilindrata massima di 50 cm<sup>3</sup>), la cui guida è legittimata dal provvedimento di revoca della Sezione della circolazione (cfr. disp. 1.4). V'è inoltre da ritenere che tra le molteplici possibilità d'impiego offerte dalla grande azienda alle cui dipendenze lavora, egli possa temporaneamente trovare un'occupazione alternativa che non richieda la patente di guida (lavorando ad esempio in qualità di impiegato in logistica in un centro di spartizione anziché quale addetto al recapito), come del resto dovrebbe fare quand'anche il provvedimento fosse ridotto al minimo legale di sei mesi (sotto il quale non si potrebbe in ogni caso scendere; cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr). Se ne deve concludere che, tenuto conto della gravità complessiva delle infrazioni commesse, del grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente, segnatamente della recidiva di cui si è macchiato giusta l'art. 16 c cpv. 2 lett. b LCStr e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli a motore, il provvedimento di revoca di otto mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di sei mesi, una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, fermo restando che previa frequentazione di un corso di aggiornamento

riconosciuto dall'autorità essa potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale). Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al gennaio 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.